



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona*

**-UFFICIO DEPENALIZZAZIONE -**

Prot. n. 171/2006 Co.S.– Area III Dep. 1

14 Novembre 2006

**AL SIG. PRESIDENTE  
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
CREMONA**

**AI SIGG. SINDACI  
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA  
LORO SEDI**

OGGETTO: Autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione dei beni mobili registrati e degli atti di costituzione di garanzia sugli stessi. Art. 7, decreto legge n. 223/2006.

L'art. 7 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni con la legge 4 agosto 2006, n. 248, ha esteso la possibilità di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione degli atti in oggetto indicati, anche "*agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista*".

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie, a seguito di numerose richieste di chiarimenti fatte pervenire dai Comuni, ha fornito, con circolare n. 3/2006 in data 27 ottobre 2006, le seguenti precisazioni, al fine di risolvere i dubbi interpretativi che tale nuova disposizione ha sollevato.

È opportuno evidenziare anzitutto che la legge di conversione ha apportato una sostanziale modifica alla norma originariamente recata dal decreto legge, specificando che si tratta di autenticazione della *sottoscrizione* degli atti in questione. Al pubblico dipendente è stato, quindi, attribuito unicamente il compito di accertare l'identità della persona che sottoscrive l'atto e di attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Rimanendo esclusa, pertanto, qualsiasi attività di accertamento o valutazione riguardanti il contenuto dell'atto, si ritiene che la normativa di riferimento sia quella relativa all'art. 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, avente ad oggetto "*autenticazione delle sottoscrizioni*", il quale rimanda per le modalità applicative all'art. 38, comma 2 e 3, del medesimo decreto. Peraltro, a conferma di tale orientamento, già in materia di prima registrazione dei veicoli nel P.R.A., l'art. 3 comma 2, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito in legge 14.5.2005, n. 80), nel consentire detta facoltà allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), ne aveva disposto l'effettuazione con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

La legge fa generico riferimento agli "*uffici comunali*", disponendo l'abrogazione dei comma 390 e 391 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (per l'attuazione dei quali, peraltro, non era mai stata emanata la prevista disciplina attuativa), che imputavano la specifica



## Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona

- 2 -

competenza ai dirigenti ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ritiene, pertanto, che il legislatore, in coerenza con il riconoscimento costituzionale dell'autonomia agli enti locali, abbia inteso lasciare all'autodeterminazione degli stessi la facoltà di individuare, in base alla propria organizzazione, gli uffici cui assegnare la titolarità di tale compito, nonché i requisiti di cui deve essere in possesso il personale che verrà incaricato di svolgere le relative attività.

Per quanto attiene ai costi, la legge precisa che l'autentica deve essere eseguita gratuitamente *tranne i previsti diritti di segreteria*. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'allegato A – Tariffa al medesimo decreto.

La trascrizione dei contratti che trasferiscono la proprietà degli autoveicoli iscritti al P.R.A., obbligatoria in base al combinato disposto degli artt. 2683 e 2684 c.c., compete al Pubblico Registro Automobilistico ai sensi dell'art. 94 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il quale stabilisce che *“In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli,....., il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato”*.

Per quanto attiene, infine, all'eventuale necessità di far luogo alla istituzione di un apposito repertorio, si ritiene che tale adempimento non sia necessario, tenuto conto che l'art. 7 del decreto n. 223/2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248/2006 non lo prevede e che la norma generale, di cui all'art. 67 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 stabilisce un preciso collegamento tra l'attivazione di tale formalità e la stipulazione, da parte dei pubblici ufficiali, di un contratto o, comunque, l'adozione di *“atti del loro ufficio soggetti a registrazione a termine fisso”*. Né l'una né l'altra condizione sono presenti nella fattispecie in esame ed, in particolare, è da escludere che gli atti in questione siano soggetti a registrazione, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 31/1986, che richiama l'art. 11 bis della Tabella allegata al medesimo decreto.

Le SS.LL. sono pregate di rendere edotto sul contenuto della presente circolare il dipendente personale addetto allo specifico settore.



Il Prefetto  
(Badalamenti)  
*Badalamenti*

*Badalamenti*